



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Prima Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- 1) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Presidente relatore;
2) Dr. Angelo Del Franco Consigliere;
3) Dr. ssa Erminia Catapano Consigliere;

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n° 5539/2022 R.G., avente ad oggetto “*cause in materia di rapporti societari – società di persone*”, riservata in decisione all’esito delle note scritte delle parti depositate, ai sensi dell’art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell’udienza del 17.12.2025, tra:

- *Parte_1* (C.F.: *C.F._1*) e *Parte_2* (C.F.: *C.F._2*), entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato Guido Bevilacqua (C.F.: *C.F._3*)

- appellanti-

e

- *Controparte_1* n. 76/2015 (P. Iva e C.F.: *P.IVA_1*), in persona dei curatori *Controparte_2* (C.F.: *C.F._4*) e *Parte_3* (C.F.: *CodiceFiscale_5*), rappresentata e difesa dall’avvocato Laura Scatuzzi (C.F.: *CodiceFiscale_6*)

- appellata-

Svolgimento del processo e conclusioni delle parti

Con ricorso ex art. 702 bis e ss cpc la curatela del fallimento della Controparte_1
[...] adiva il Tribunale di Avellino convenendo in giudizio Parte_1 e [...]
Parte_2 (precedentemente soci ed amministratori della società *in bonis*),
chiedendone la condanna alla restituzione della complessiva somma di euro 82.600,00, a
loro erogata nel tempo a titolo di prestiti.

Precisava la curatela che il suddetto credito risultava dalla scheda contabile e dal libro
giornale, sotto la voce “prestito soci debitori diversi”.

Con ordinanza emessa in data 5.10.2022 il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda,
così statuendo: *<<dichiara la competenza del tribunale adito; condanna i resistenti a pagare
al ricorrente la somma di euro 82.600 e gli interessi indicati in motivazione: condanna i
resistenti a pagare al ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in euro 410,00 per
esborsi ad euro 5.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge>>.*

...

Avverso tale ordinanza hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
proponendo tre motivi di appello e rassegnando le seguenti conclusioni: *<<Accogliere le
eccezioni di incompetenza e/o di compromesso; In via gradata, rigettare nel merito le
domande avverse per difetto di prova e carenza di titolo; Accogliere l'eccezione di
prescrizione, con declaratoria di estinzione del diritto azionato; Dichiarare l'infondatezza
della domanda subordinata di nullità/inefficacia; Rigettare la richiesta di interessi ex d.lgs.
231/2002; Concedere l'inibitoria della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
Condannare il CP_1 alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi ai
difensori antistatari>>.*

Si è costituita in giudizio la curatela fallimentare, che così ha concluso: *<<rigettare l'istanza
di inibitoria ex art.li 283 e 351 c.p.c. formulata dagli appellanti per infondatezza dei motivi di
appello ed insussistenza dei gravi e fondati motivi, sui quali, peraltro, gli appellanti nulla
allegano e provano; rigettare l'appello avversario per le motivazioni esposte e confermare
integralmente l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Avellino, in persona
del Giudice, Dr. Raffaele Califano, in data 05/10/2022 e le statuizioni di condanna in essa
contenute; con salvezza delle spese e competenze di lite, oltre oneri ed accessori di legge,
con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario>>.*

...

Rigettata con ordinanza dell'11.10.2023 la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, si è successivamente proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 17.12.2025 (con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione), ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'appello è infondato.

Con il primo motivo parte appellante solleva un'eccezione di incompetenza articolata sotto un duplice profilo, l'uno in relazione alla competenza del "Tribunale delle imprese" di Napoli in luogo del Tribunale di Avellino e l'altro inerente alla competenza arbitrale in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 10 dello statuto sociale.

Il motivo è infondato sotto ambedue i profili.

In base alla *causa petendi* la somma di euro 82.600,00, di cui nel presente processo si chiede la restituzione, è stata erogata agli odierni appellanti dalla società di cui essi erano soci a titolo di prestito.

Il titolo sulla base del quale si chiede quindi la restituzione al fallimento della detta somma *non* è un rapporto societario, bensì un ordinario rapporto di mutuo, seppure intercorrente tra la società ed i suoi due soci, per cui non si rientra nell'elencazione delle questioni societarie di competenza delle sezioni specializzate contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n° 168/03; in altri termini, è da escludersi la competenza della sezione specializzata in materia di impresa in quanto il titolo sulla base del quale si chiede la restituzione della somma in oggetto non è il contratto societario ed i rapporti ad esso inerenti, bensì una fonte autonoma, e cioè il contratto di mutuo (cfr. Cass., sez. 6, n° [22327](#) del 15/10/2020: "*La controversia avente ad oggetto il pagamento di oneri periodici dovuti da un socio alla società per il godimento di un bene sociale, in quanto assicurato da una fonte autonoma rispetto al contratto societario, non appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, configurabile solo in relazione alle liti in cui sia riconoscibile un immediato radicamento causale rispetto alle vicende societarie ed allo status di socio*").

Per le stesse ragioni il rapporto non rientra nemmeno nell'ambito della presunta clausola compromissoria invocata dagli appellanti, avendo essa ad oggetto "*questioni inerenti la società*".

Peraltro quella in questione, a ben vedere, non è nemmeno una clausola compromissoria in quanto essa, lungi dall'attribuire agli arbitri una competenza giurisdizionale esclusiva per le questioni societarie, si limita a prevedere l'obbligo di rivolgersi ad un arbitro amichevole compositore "prima di adire le vie legali" (cfr. l'art. 10 dello statuto sociale:<<*in caso di controversie tra la società e i soci medesimi per questioni inerenti la società, è fatto obbligo alle parti prima di adire le vie legali di rivolgersi ad un arbitro amichevole compositore, tutti nominati dal presidente del tribunale*>>), lasciando quindi immutata la competenza dell'autorità giudiziaria dopo essersi rivolti a tale amichevole compositore.

...

Con il secondo motivo gli appellanti contestano la valenza probatoria della documentazione posta dalla curatela a fondamento della propria pretesa, evidenziando che le scritture contabili non possono spiegare nei loro confronti alcuna efficacia probatoria, non avendo essi la qualifica di imprenditori.

Il motivo di appello è infondato.

Le scritture contabili regolarmente tenute possono anche essere utilizzate a favore dell'imprenditore che le ha redatte (nel caso di specie dalla società fallita, per conto della quale la curatela agisce) nei confronti di una controparte non imprenditore, fermo restando che in tal caso, fuoriuscendosi dalle ipotesi previste dagli artt. 2709 e 2710 c.c. , spetta al libero apprezzamento del giudice stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura esse siano attendibili e idonee, *eventualmente* in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (cfr. Cass., sez. 1, n° [3108](#) del 03/04/1996).

Ebbene nel caso di specie, come ben argomentato dal primo giudice, va valorizzata la circostanza che le scritture contabili dalle quali risultano i prestiti in questione furono formate dagli stessi odierni appellanti, che erano i soli soci della società e ne erano anche gli amministratori sin dall'11.3.2005.

A ciò si aggiunga la considerazione che gli appellanti non hanno indicato una sola ragione per la quale le annotazioni dei prestiti in questione non dovrebbero essere veritiere.

Ciò posto, e ribadito che le erogazioni in questione sono riportate nelle scritture contabili come “*prestiti ai soci*”, nessun'altra prova deve essere fornita dal fallimento per ottenerne la restituzione, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, posto che avrebbero dovuto piuttosto questi ultimi a fornire la prova di averle già restituite.

...

Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono del vizio di omessa pronuncia contenuta nell'ordinanza di primo grado in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione ex art. 2949 c.c.

Il motivo di appello è infondato.

Ed infatti, posto che il vizio di omessa pronuncia effettivamente vi è ma che esso può e deve essere colmato da questo giudice di appello, è sufficiente ribadire che, non discutendosi nel caso di specie di diritto che deriva da rapporti sociali, bensì di un diritto alla restituzione di somme erogate sulla base di un mero rapporto di mutuo, la prescrizione è decennale e non quinquennale (cfr. Cass., sez. 1, n° 4109 del 09/12/1974: “*L'art 2949 cod civ, che disciplina la prescrizione in materia di società, riguarda soltanto i diritti che derivano dai rapporti sociali, e non è quindi applicabile ad ipotesi diverse, nella specie, diritti derivanti da un mutuo contratto da una società*”; cfr. ancora, per una ipotesi opposta a quella del caso che qui ci occupa, in cui era stato il socio ad erogare un finanziamento alla società, Cass., sez. 1, n° [13084](#) del 24/06/2015: “*L'interesse del socio ad erogare un finanziamento alla società è collegato al rapporto sociale solo in via di fatto poiché opera soltanto sul piano dei motivi ed è connesso alla soddisfazione delle esigenze finanziarie della società, salvo che non rinvenga la sua fonte in un obbligo giuridico derivante da una deliberazione o dal contratto sociale. Ne consegue che il diritto del socio ad ottenere la restituzione del finanziamento erogato si prescrive nel termine ordinario e non in quello breve, quinquennale, di cui all'art. 2949, primo comma, cod. civ., la cui portata riguarda le sole relazioni tra i soggetti dell'organizzazione sociale, sorte in dipendenza diretta del contratto di società o di deliberazioni sociali*”).

Ne consegue che, trattandosi di somme erogate a partire dal luglio 2011, il ricorso introdotto in primo grado nel febbraio 2021 ha interrotto la prescrizione, peraltro già interrotta dalla richiesta di restituzione avanzata dal fallimento ai soci nel gennaio 2018.

...

Essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, al rigetto dell'appello, devono essere liquidate solo le spese relative al presente grado, tenendo conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022). Gli appellanti vanno pertanto condannati, in solido tra loro, al pagamento a favore dell'appellata curatela fallimentare, e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, della somma indicata in dispositivo, liquidata attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti per il grado di appello dalla nuova tabella 12, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 (valore così individuato tenendo conto dell'entità complessiva della somma in contestazione).

Il tutto, oltre a rimborso spese forfetarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, così provvede:

- rigetta l'appello proposto da *Parte_1* e da *Parte_2* nei confronti dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino in data 5.10.2022;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento a favore della curatela del fallimento della *Controparte_1*, e con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario, di spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 7.500,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfetarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del 2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.

Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 23.6.2026.

Il Presidente estensore

Francesco Gesùè Rizzi Ulmo